

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4603 del 08/08/2025
Oggetto	RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITA', DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E DOMESTICO IRRIGUO COMUNE: VALSAMOGGIA (municipalità di Savigno) TITOLARE: SOC. AGR. BARACCANI ALESSANDRO, VERATI ROSANNA E BAZZANI MARCO S.S. CODICE PRATICA N. BO00A0810/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4768 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno otto AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITA', DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E DOMESTICO IRRIGUO

COMUNE: VALSAMOGGIA (municipalità di Savigno)

TITOLARE: SOC. AGR. BARACCANI ALESSANDRO, VERATI ROSANNA E BAZZANI MARCO S.S.

CODICE PRATICA N. BO00A0810/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con

Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/232792 del 23/12/2024 (pratica B000A0810/24RN), con la quale la **SOC. AGR. BARACCANI ALESSANDRO, VERATI ROSANNA E BAZZANI MARCO S.S.**, CF/P.IVA: 02197590371/00559781208, con sede legale in Via Rodiano 1299/B - 40053 Valsamoggia (BO), ha chiesto **il rinnovo, con cambio di titolarità** per variazione di compagine sociale, **della concessione di acque**

pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola BARACCANI ADRIANO, ALESSANDRO E BAZZANI FRANCO, S.S., con Determinazione n.7270 del 12/06/2015 della Regione Emilia-Romagna, in scadenza al 31/12/2024;

richiamata la Determinazione n.7270 del 12/06/2015 di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- **da tre sorgenti** ubicate nei seguenti terreni distinti al Catasto del comune di Valsamoggia (municipalità di Savigno) e di coordinate geografiche UTMER:

sorg. 1: Foglio 44 mappale 80; UTMER x:666082, Y:911271;

sorg. 2: Foglio 44 mappale 133; UTMER x:666275, Y:911075;

sorg. 3: Foglio 47 mappale 6; UTMER x:666271, Y:910884;

- **con portata massima complessiva dalla tre sorgenti di 0,83 l/s per un volume massimo di 3356 mc/a.** In particolare, con una portata massima di 0,17 l/s per complessivi 110 mc/a dalla sorgente 1; con una portata massima di 0,6 l/s per complessivi 2300 mc/a dalla sorgente 2 e con portata massima di 0,06 l/s per complessivi 946 mc/a dalla sorgente 3;

- **ad uso zootecnico e domestico irriguo** (irrigazione di orto e giardino familiare),

con prescrizioni, di cui si richiamano, in particolare:

- rimuovere le pompe di prelievo dai serbatoi di raccolta finale delle sorgenti captate (il cui troppo pieno affiora nel Rio Gambarelli affluente del torrente Venola), nel caso venga comunicato, che le acque superficiali del bacino idrografico del torrente Venola, a sua volta tributario del fiume Reno, siano oggetto di limitazione/sospensione dei prelievi con provvedimento di "Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali", per il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale;

- esercitare il prelievo dalla sorgente 3, nel rispetto di tutte le prescrizioni idrauliche che saranno previste dalla concessione di occupazione di area demaniale del Rio Gambarelli con la tubazione di collegamento della cisterna di accumulo con quella della sorgente 2 (istanza assunta al Prot. n. 464917 del 02/12/2014, pratica B014T0174);

- misurare almeno due volte l'anno, indicativamente in primavera e in autunno, la portata delle sorgenti utilizzate;

considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

preso atto che il concessionario uscente non ha provveduto ad effettuare le misure stagionali di portata naturale delle sorgenti derivate;

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione gli usi esercitati: zootecnico e domestico irriguo (irrigazione di orto e giardino familiare), sono assimilabili, a quello "igienico e assimilati", ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/1999, come precisati dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

dato atto che con Determinazione n.9112 del 21/07/2015 della Regione Emilia-Romagna è stata rilasciata alla Società Agricola BARACCANI ADRIANO, ALESSANDRO E BAZZANI FRANCO, S.S. la concessione demaniale per l'attraversamento con condotta idrica interrata del Rio Gambarelli in località Savigno nel Comune di Valsamoggia (BO) su terreno demaniale censito al Catasto Terreni al foglio 44 antistante il mappale 138, con scadenza al 31/07/2027 (pratica BO14T0174);

dato atto che in data 18/04/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata ai sensi degli art.li 27 e 28 del RR 41/2001 al procedimento di rinnovo di concessione e di cambio di titolarità ed è soggetta alla disciplina prevista per il rilascio di variante non sostanziale disciplinato dall'art. 31, comma 2 del medesimo regolamento;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della LR n. 6/2005;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione da tutte le sorgenti:**

1. **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico di montagna: *Pavullo Zocca*, codice 6100ER-LOC3-CIM, caratterizzato: da stato quantitativo Buono e stato chimico *buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

2. **non comporta un rischio ambientale, in analogia** con quanto previsto ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", **pur in assenza di indicatori specifici di piezometria**, in quanto si tratta di un prelievo esistente già considerato per la valutazione dello stato quantitativo in cui si trova il corpo idrico d'interesse;

considerato che:

- ai sensi della DGR 1195/2016, per i prelievi da sorgente, che alimentano direttamente un corpo idrico superficiale (caput flumini), nelle more della predisposizione di specifica disciplina, il prelievo dovrà essere regolato in modo da prelevare un quantitativo non superiore al 50% della portata naturale istantanea lasciando defluire la restante parte nel corpo idrico alimentato;
- le sorgenti 2 e 3 corrispondono ai requisiti della DGR 1195/2016;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione richiesto, con cambio di titolarità, **alle seguenti nuove condizioni, di cui si richiama in particolare:**

- di misurare almeno due volte l'anno, indicativamente in primavera e in autunno, la portata naturale delle sorgenti utilizzate;
- di installare un idoneo dispositivo di misura dei volumi di prelievo lungo la tubazione di mandata delle pompe sommerse presenti nei serbatoi di accumulo delle sorgenti 1 e 2 e monitorare i quantitativi annuali prelevati;
- di trasmettere all'amministrazione i dati di monitoraggio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura;
- di subordinare il rilascio del prossimo rinnovo di concessione ad una verifica delle portate naturali delle sorgenti e delle effettive portate e volumi, derivati;
- di garantire di prelevare dalle sorgenti 2 e 3 un quantitativo non superiore al 50% della portata naturale istantanea lasciando defluire la restante parte nel corpo idrico alimentato;

considerato che ai sensi dell'art. 20 del RD n. 1775/1933 le concessioni passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

dato atto che il deposito cauzionale versato dal concessionario uscente può essere mantenuto in carico al concessionario entrante, trattandosi di cambio di titolarità motivato da variazione di compagine sociale;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della presente concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00;
- di € 1.655,81 a saldo dei canoni pregressi 2016-2024, comprensivo degli interessi legali, maturati;
- di € 193,52 per il canone di concessione 2025;
- di € 89,00 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/136828 del 30/07/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla **SOC. AGR. BARACCANI ALESSANDRO, VERATI ROSANNA E BAZZANI MARCO S.S.**, CF/P.IVA: 02197590371/00559781208, con sede legale in Via Rodiano 1299/B - 40053 Valsamoggia (BO), **il rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** assentita con Determinazione n.7270 del 12/06/2015 della Regione Emilia-Romagna, alle seguenti condizioni:

a) mediante tre sorgenti ubicate sui terreni identificati al Catasto del comune di Valsamoggia (BO) - municipalità Savigno, rispettivamente: al Foglio 44, mappali 80 e 133 (sorgenti denominate 1 e 2) e al Foglio 47 mappale 6 (sorgente denominata 3);

b) con portata massima complessiva dalla tre sorgenti di 0,83 l/s per un volume massimo di 3356 mc/a. In particolare, con una portata massima di 0,17 l/s per complessivi 110 mc/a dalla sorgente 1; con una portata massima di 0,6 l/s per complessivi 2300 mc/a dalla sorgente 2 e con portata massima di 0,06 l/s per complessivi 946 mc/a dalla sorgente 3;

c) ad usi zootecnico e domestico di irrigazione di orto e giardino familiare (*igienico e assimilati*);

d) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2034**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo alla scrivente amministrazione, prima della scadenza fissata;**

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2025** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 193,52**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i **canoni annuali successivi al 2025**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al 10recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che, per la concessione assentita con Determinazione n.7270 del 12/06/2015 della Regione Emilia-Romagna, il Concessionario ha corrisposto a **saldo dei canoni**

2016-2024 e dei relativi interessi legali dovuti l'importo di € 1.655,81, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR n. 41/2001 versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., **in € 250,00**, pari all'importo minimo stabilito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015 ha necessitato di un **versamento di € 89,00**, in aggiunta all'importo già versato di € 161,00, di cui: € 138,50 in data 15/10/2005 per la concessione assentita con Determinazione n. 14994 del 18/10/2005 (pratica B000A0810) e di € 22,50 in data 01/07/2015 per il rinnovo di concessione con Determinazione n.7270 del 12/06/2015 (pratica B000A0810/05RN01); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **SOC. AGR. BARACCANI ALESSANDRO, VERATI ROSANNA E BAZZANI MARCO S.S.**, CF/P.IVA: 02197590371/00559781208, con sede legale in Via Rodiano 1299/B - 40053 Valsamoggia (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico di montagna, denominato: *Pavullo Zocca*, codice 6100ER-LOC3-CIM, mediante **tre sorgenti** ubicate sui seguenti terreni identificati al Catasto del comune di Valsamoggia (municipalità di Savigno) e localizzate dai seguenti punti di coordinate geografiche UTMER, così come indicati nella planimetria catastale agli atti:

- sorg. 1: Foglio 44 mappale 80; UTMER x:666082, Y:911271;
- sorg. 2: Foglio 44 mappale 133; UTMER x:666275, Y:911075;
- sorg. 3: Foglio 47 mappale 6; UTMER x:666271, Y:910884;

B) la sorgente 1 è captata mediante tubo interrato forato che drena l'acqua in due cisterne di cemento con scarico di troppo pieno collegato al Rio Gambarelli. Dalle cisterne parte una tubazione interrata in PVC di 40 mm di diametro che conduce l'acqua, a gravità, in un serbatoio in PE di 5 mc di volume, al cui interno è inserita un elettropompa di prelievo di 1 Kw di potenza e di 0,5 l/s di portata massima di esercizio.

La **sorgente 2** è captata mediante due pozzetti in cemento di circa 1 mc ciascuno di volume, con scarico di troppo pieno collegato al Rio Gambarelli. Dai pozzetti parte una tubazione interrata in PVC di 40 mm di diametro che conduce l'acqua, a gravità, in un serbatoio in PE di 5 mc di volume, al cui interno è inserita un elettropompa di prelievo di 1 Kw di potenza e di 0,5 l/s di portata massima di esercizio.

La **sorgente 3** è captata mediante un cunicolo drenante che drena l'acqua in una vasca di sedimentazione con tubo di stramazzo. Dallo stramazzo l'acqua chiarificata passa in una vasca contigua dal cui fondo parte una tubazione in PVC di 40 mm di diametro che conduce l'acqua in una cisterna di raccolta di circa 5 mc di volume. Dalla cisterna, l'acqua raccolta viene convogliata, a gravità, mediante una tubazione

interrata che attraversa il Rio Gambarelli, fino ai pozzetti in cemento della sorgente 2;

C) il prelievo è stabilito con portata massima complessiva dalla tre sorgenti di **0,83 l/s** per un volume massimo di **3356 mc/a**. In particolare, con una portata massima di 0,17 l/s per complessivi 110 mc/a dalla sorgente 1; con una portata massima di 0,6 l/s per complessivi 2300 mc/a dalla sorgente 2 e con portata massima di 0,06 l/s per complessivi 946 mc/a dalla sorgente 3;

c) l'acqua è prelevata ad usi: zootecnico e domestico di irrigazione di orto e giardino familiare, assimilabili a quello *"igienico e assimilati"*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/1999, come precisati dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- installare un idoneo dispositivo di misura dei volumi di prelievo lungo la tubazione di mandata delle pompe sommerse presenti nei serbatoi di accumulo delle sorgenti 1 e 2 e monitorare i quantitativi annuali prelevati;
- misurare almeno due volte l'anno, indicativamente in primavera e in autunno, la portata naturale delle sorgenti utilizzate;
- **trasmettere all'amministrazione** i dati di misura di volume e di portata naturale delle sorgenti **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;
- garantire di prelevare dalle sorgenti 2 e 3 un quantitativo non superiore al 50% della portata naturale istantanea

lasciando defluire la restante parte nel corpo idrico alimentato;

- rimuovere le pompe di prelievo dai serbatoi di raccolta finale delle acque captate, nel caso venga comunicato, con le modalità previste dal seguente art. 4, che le acque superficiali del bacino idrografico del torrente Venola, a sua volta tributario del fiume Reno, siano oggetto di limitazione/sospensione dei prelievi con provvedimento di "Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali", per il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale;

- garantire sempre un efficace sistema di scarico del "troppo pieno" delle cisterne di accumulo delle sorgenti affinché la risorsa non utilizzata sia veicolata nel Rio Gambarelli e non dispersa nel terreno.

Il rilascio del prossimo rinnovo di concessione è subordinato ad una verifica delle portate naturali delle sorgenti e delle effettive portate e volumi, derivati.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato quantitativo del corpo idrico di prelievo, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno

essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2034, ai sensi della DGR n.787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.